



Sindacato Italiano Appartenenti Polizia

Commento tecnico-giuridico alla Sentenza della Corte dei Conti, Sezioni Riunite n. 1/2021 del 4 gennaio 2021

riguardante il sistema pensionistico personale militare ai sensi dell'art. 54 DPR 1092/1973

L'Ill.ma Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede giurisdizionale si è espressa recentemente con la sentenza n. 1/2021, al fine di tentare di rendere maggiormente omogenea una disciplina che, a causa delle sue specificità e dell'intervenuta riforma pensionistica attuata con la legge c.d. Dini n. 335/1995, incontrava (e probabilmente continuerà ad incontrare) difficoltà applicative.

La predetta sentenza, in realtà, sembra essersi limitata ad affrontare esclusivamente le modalità di calcolo dell'art. 54 DPR 1092/1973, in particolare con riferimento all'applicazione (ritenuta pacifica) dell'aliquota fissa del 44% ovvero alla sua modulazione in proporzione all'anzianità di servizio maturata, senza essersi espressa in alcun modo in relazione all'applicabilità, o meno, dell'art. 54 al personale della Polizia di Stato. La fattispecie concreta della controversia oggetto del procedimento, infatti, vedeva come ricorrente un appartenente alla Guardia di Finanza.

Detto giudizio, pertanto, non concerne la riconducibilità del personale della polizia di Stato alla più ampia categoria del personale militare - almeno per quanto riguarda la materia pensionistica - oggetto principale dei ricorsi giudiziali promossi dal sindacato di polizia SIAP, i cui presupposti non sembrano essere venuti meno per effetto della pronuncia in esame.

A ben vedere, le statuizioni contenute in tale ultima sentenza non hanno rilevanti ripercussioni neanche nei confronti di coloro che, soggetti al sistema retributivo, sono andati in pensione con più di 20 anni di anzianità. Infatti tali pensionati, una volta raggiunti i 20 anni di anzianità, raggiungono già l'aliquota del 44% prevista dall'art 54 dpr. 1092/1973 e, da quel momento, il calcolo prevede comunque la maggiorazione dell'1,8% per ogni anno di servizio utile effettuato successivamente.

La sentenza n. 1/2021 non sembra mettere in dubbio l'applicabilità dell'art. 54 neppure per coloro che, assoggettati al sistema misto, siano stati collocati in quiescenza con più di 20 anni di anzianità totale di servizio e con almeno 15 anni di servizio utile al 31/12/1995.

Tuttavia la Corte, a nostro avviso discostandosi nettamente dal dettato letterale della disposizione, ha adottato un'innovativa modalità di calcolo dell'aliquota del 44% per quanto riguarda la quota retributiva, attribuendola non indiscriminatamente al raggiungimento del



15° anno di servizio utile fino al 20° (o meglio, al massimo al 18° in quanto, per rientrare nel sistema di liquidazione misto, l'anzianità massima accumulabile fino a quella data è 18 anni), ma modulandola concretamente all'effettiva anzianità maturata al 31/12/1995. A tal fine, è stato statuito che dal primo anno fino al massimo al 18° debba essere applicata l'aliquota del 2,44% per ogni anno di servizio utile maturato al 31/12/1995. Questa aliquota annua deriva dalla divisione tra l'aliquota totale al massimo raggiungibile ai sensi della norma, pari a 44%, ed il tempo totale massimo in cui tale aliquota potrebbe essere raggiunta, ossia 18 anni (o, per la precisione, 17 anni e 364 giorni) - $(44:17 \text{ anni e } 364 \text{ giorni} = 2,445\% \sim 2,44\%)$.

Tale innovativa modalità di calcolo smentisce:

- sia l'impostazione dell'INPS secondo la quale per i primi 15 anni l'aliquota avrebbe dovuto essere del 2,33% per ogni anno e dal 15° al 20° (peraltro al massimo raggiungibile il 18°) l'1,8%;
- sia quella per cui l'aliquota nell'arco dei 20 anni (anche qui errando dal momento che l'anzianità massima raggiungibile al 31/12/1995 avrebbe potuto essere al limite 18 anni) avrebbe dovuto essere 2,2%, ossia dividendo 44% per 20;
- sia l'impostazione adottata da numerose corti (a nostro giudizio preferibile sia dal punto di vista letterale che logico-sistematico), secondo cui l'aliquota di favore pari al 44% per cento avrebbe dovuto essere riconosciuta per tutto l'arco temporale compreso tra i 15 ed i 20 anni di servizio utile, ricavandone pertanto un'aliquota annua pari al 2,933 fino al 15° anno (impostazione peraltro confermata dalla sentenza in oggetto: a coloro che, con il sistema retributivo, siano stati collocati in quiescenza per vari motivi entro i 20 anni di anzianità totali ma con almeno 15 anni di servizio utile, viene applicata l'aliquota del 44% a prescindere dall'effettiva anzianità maturata).

Come appena espresso, la Corte dei Conti a Sezioni riunite ha stabilito che l'aliquota fissa del 44% tra i 15 e i 20 anni di anzianità possa essere applicata solamente a coloro che, soggetti al sistema retributivo ed in possesso dei requisiti minimi di anzianità (ed avendo pertanto maturato il diritto alla pensione normale) siano cessati dal servizio con non più di 20 anni di anzianità. Secondo tale argomentazione, si tratterebbe quindi esclusivamente di una norma di favore per il personale soggetto al sistema retributivo collocato in quiescenza anticipatamente.

Infine, la sentenza tratta la casistica che ricomprende i pensionati aventi un'anzianità inferiore a 15 anni al 31/12/1995.


Tale categoria, contrariamente a quanto potrebbe apparire ad una prima superficiale lettura, secondo un'interpretazione della sentenza in esame, che appare preferibile, non sembra venire esclusa dall'applicazione dell'art. 54, bensì soltanto dall'attribuzione del "beneficio" dell'aliquota del 44% "permanente", non tenente quindi conto dell'anzianità concretamente maturata: esattamente come accade per coloro che possedevano un'anzianità superiore a 15 anni al 31/12/1995 ai quali non spetta, come si è visto, tale modalità di calcolo.



Ebbene, dal momento che il secondo quesito sottoposto alle Sezioni Riunite non riguardava l'entità dell'aliquota del 44% nei casi di servizio utile inferiore ai 15 anni al 31/12/1995 ma esclusivamente l'applicabilità a tale categoria dell'aliquota fissa del 44% a prescindere dagli anni effettivi e visto che la Corte ha adottato coerentemente la stessa soluzione negativa del primo quesito posto (ossia l'applicabilità del beneficio dell'aliquota fissa del 44% per coloro che avevano più di 15 anni di servizio utile al 31/12/1995), ritenendo il secondo assorbito, se ne ricava che anche ai pensionati con un'anzianità inferiore ai 15 anni debba essere applicata l'aliquota annua del 2,44% per ogni anno di servizio utile maturato entro il 31/12/1995.

A ben vedere si ritiene che la Corte dei Conti a Sezioni riunite si sia limitata a statuire che l'aliquota di cui sopra debba essere applicata per tutto l'arco temporale compreso tra il primo ed il 18° anno (e non solo tra il 15° ed il 18°), di fatto comprendendo anche i casi di anzianità inferiore ai 15 anni al 31/12/1995.

In altri termini la Corte non si è pronunciata negativamente con riferimento a questa categoria di pensionati ma, al contrario, ha affermato a più riprese l'adozione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno di anzianità utile, senza mai esprimere giudizi contrari per i casi di anzianità inferiore ai 15 anni.





In conclusione, si può ragionevolmente ritenere che la Corte dei Conti non solo non abbia introdotto nuovi elementi contrari all'applicabilità dell'art. 54 dpr. 1092/1973 al personale della Polizia di Stato ma non abbia neppure inteso escludere alcuna categoria di lavoratori, nemmeno in base all'anzianità, dal momento che il tema trattato non è stato quello relativo all'applicabilità dell'art. 54, bensì quello relativo all'adozione dell'aliquota fissa del 44% indipendentemente dall'anzianità concretamente maturata e l'individuazione dell'entità dell'aliquota annua sempre modulata in base al 44% di cui all'art. 54. A tal proposito si può affermare che sia stata adottata un'impostazione mediana per quanto riguarda l'entità dell'aliquota, optando per 2,44% annuo per ogni anno di servizio utile maturato al 31/12/1995 sia per coloro che possedevano più di 15 anni di anzianità al 31/12/1995, sia per chi ne aveva meno.

Le ragioni poste a fondamento dei ricorsi promossi dal SIAP appaiono, quindi, tuttora fondate sulle argomentazioni già pubblicizzate.

Il predetto commento giuridico è stato curato, su delega della Segreteria Nazionale, dall'Avv. Massimiliano Aloi e dal Dott. Alessio Traverso

Roma, 11 gennaio 2021

IL SINDACATO AL SERVIZIO DEI COLLEGGI